**L’iniziativa popolare e la proposta di legge Stazzema.**

A norma dell’art.71 comma 2 della Costituzione “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”

La proposta di legge di iniziativa popolare che introduce norme specifiche “contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” era partita dal Comune di Sant’Anna di Stazzema e per questo ne prende il nome.

La proposta intende disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Serviranno almeno 50 mila firme entro il 31 marzo 2021 per portare la legge in Parlamento e rendere possibile l’approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Il messaggio introduttivo che segue è presente nel modulo ed è firmato dal comitato promotore presieduto dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona.

“Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell’esposizione ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose. Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell’Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah dall’11,1% al 16,1%”.

(…) Prosegue il Rapporto: “Secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%).
Per meno della metà del campione (47,5%) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2%, invece, sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo”.

**Cosa si può fare oggi?**

Dal messaggio introduttivo leggiamo che “I media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti, vi era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie. Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. E’ necessario, di fronte all’esposizione, la vendita di oggetti di simboli che si richiamano a quella ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere attraverso la propaganda, l’esposizione, la vendita di oggetti di nuovo i simboli di quel passato tragico.
Ripartiamo da una iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori.

**Testo della legge di iniziativa popolare**

**Articolo 1.**1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

**Articolo 2**1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.